

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Silvia Migliori Presidente

dott. Francesca Neri Giudice Relatore

dott. Arianna D'Addabbo Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. .../2021 avente ad oggetto: revocazione di sentenza a norma degli artt. 395 e segg. c.p.c.

promossa da:

X (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv., elettivamente domiciliato in ....presso il difensore avv. ...

ATTORE/I

contro

FEDERICA T. (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv. ...e dell'avv. ...(\*\*\*) VIA..., elettivamente domiciliato in ...presso il difensore avv. ...

TERENZIO T. (C.F. \*\*\*), con il patrocinio dell'avv. ....e dell'avv. ...(\*\*\*) VIA ..., elettivamente domiciliato in ....presso il difensore avv. ...

CONVENUTO/I

con l'intervento del PM (atti trasmessi al PM il 16-4-2021)

## CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso:

ATTRICE:

## CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

Proceduralmente:

previa scongiura delle limitazioni Covid, la fissazione dell'udienza di trattazione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. essendo le difese basate su prove documentali.

Preliminarmente:

- rimettere nei termini ex art. 153 c.p.c. la presente difesa nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. ed ammettere quanto già depositato in atti, così come indicato a pag. 1 nella memoria ex art. 183, 6c., terzo termine, c.p.c.;

- accertare e dichiarare non ammesse le difese di parte avversa, di cui alle memorie n. 1, n. 2 e n. 3 ex art. 183, 6c., c.p.c., per decadenza dei termini perentori precludendone l'attività processuale ed istruttoria, avendo depositato gli atti tutti tardivamente, come dal seguente prospetto:

scadenza memorie ex art. 183 c.p.c. a far data dal 11/10/2021

data deposito tardivo di controparte

10/11/2021

11/11/2021

10/12/2021

13/12/2021

30/12/2021

31/12/2021

Nel merito:

- accertare e dichiarare, per le ragioni in narrativa, la nullità delle notifiche effettuate a parte attrice degli atti di cui al procedimento R.G. N. .../2011 e della sentenza, di cui si chiede qui la revocazione, n. 1557/2013 emessa dal Tribunale di Bologna, Sez. I Civile, nel procedimento di separazione giudiziale degli ex coniugi P.G. e X;

- accertare e revocare, per le ragioni in narrativa, la Sentenza n. 1557/2013 emessa dal Tribunale di Bologna o parzialmente nell'assunto al punto n. 3 della stessa ove viene rilevata a carico della Sig.ra X la violazione del dovere di coabitazione e quello di assistenza morale e materiale del coniuge, affetto da problemi di salute, nonché la dichiarazione che la separazione è da addebitare a quest'ultima.

In via istruttoria:

- ammettersi le prove documentali in atti di parte attrice e tutte le istanze formulate nelle memorie ex art. 183, 6 c, c.p.c.;

- autorizzare ad estrarre ed acquisire il fascicolo cartaceo e/o informatico relativo alla procedura di amministratore di sostegno avanti il Tribunale di Bologna, svoltasi a beneficio del de cuius Sig. P. G., nato il 23.12.1961 in Bologna ed ivi deceduto in data 28/02/2015, fascicolo dal quale potrebbero emergere prove determinanti a favore della Sig.ra X.

Nella denegata ipotesi in cui le conclusioni preliminari non venissero accolte:

- non ammettersi e quindi respingere l'istanza di controparte relativamente alla prova testimoniale per aver indicato zii e prozii dei medesimi e pertanto testimonianza preclusa ai sensi dell'art. 246 c.p.c., così come meglio rappresentato nella propria memoria ex art. 183 c.p.c., 6 c., 3 termine, a pagina 4;

- in subordine, non ammettersi prova testimoniale per inammissibilità delle domande per le seguenti motivazioni: o Irrilevante e valutativa;

o Valutativa;

o Irrilevante, per relato e suggestiva;

o Irrilevante, per relato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con sentenza esecutiva come per Legge, dichiarandosi antistatario.

CONVENUTI:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis,

in via preliminare

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inammissibilità dell'azione esperita *ex adverso* per decorrenza dei termini previsti dagli articoli 326 e 327 c.p.c.;

nel merito

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 395 comma 2 numeri 3 e 4 per la revocazione della sentenza n. .../2013 emessa dal Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione n. .../11, e per l'effetto

- rigettare l'istanza di revocazione promossa dalla signora X ;

- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa che l'attrice ha agito con mala fede e colpa grave e, conseguentemente, condannarla ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni in favore dei convenuti, da liquidarsi nella misura che risulterà in corso di causa ovvero in via equitativa.

In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compenso professionale del giudizio, oltre CNA ed IVA come per legge.

\*\*\* \*\*

In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori così come richiesti nella seconda ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositate nell'interesse dei convenuti T. T. e F. T. e non ammessi; ci si oppone alle richieste istruttorie dedotte *ex adverso* per le ragioni esposte in atti ed in particolare nella seconda e terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.

\*\*\* \*\*

Ci si oppone ad eventuali domande e/o istanze nuove dichiarando espressamente di non accettare sulle stesse il contraddittorio.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato agli eredi del marito P. G., nato il 23.12.1961 in Bologna ed ivi deceduto in data 28/02/2015, X esponeva, in sintesi, di essere venuta a conoscenza solo in data 16-4-2021, cioè quando, a seguito di apposita richiesta del proprio difensore, ne ha ricevuta copia dal Cancelliere (doc. 1), della sentenza di separazione n. .../2013 pronunciata dal Tribunale di Bologna all'esito del procedimento r.g.n. ...2011, con la quale era stata pronunciata la separazione con addebito nei suoi confronti.

Ella così testualmente allega i motivi di revocazione:

Sulle motivazioni di revocazione della Sentenza n. .../2013 ai sensi dell'art. 595, 3 e 4 co, c.p.c..

L'attrice, venuta a conoscenza della Sentenza n. .../2013, ritiene che sia stata emessa per l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio in quanto il Giudice ha supposto quanto segue:

> Art. 595, 3 e 4 co, c.p.c.:

Che la notifica degli atti, perfezionatasi per compiuta giacenza all'indirizzo precedente il trasferimento della Sig.ra X , fosse stata effettuata all'indirizzo di residenza, rappresentato erroneamente dal ricorrente<sup>7</sup>, inducendo così il Giudicante a dichiararne la contumacia impendo, peraltro, l'esercizio del diritto di difesa. Essendo dichiarata contumace non aveva potuto produrre in giudizio alcuna difesa sia per causa di forza maggiore e soprattutto per fatto dell'avversario causa il suo errore di notifica, esonerandola dalla imputabilità del fatto da cui è dipesa l'impossibilità di produrre documenti e difesa, nel corso del giudizio;

Vedi premesse punto s

> Art. 595, 4 co, c.p.c.:

Che il Sig. P. G. non avesse alcuna responsabilità nell'allontanamento, per meglio dire nella fuga, della Sig.ra X dalla casa coniugale, infatti la stessa zia, A. L., che in data 09/05/2013 aveva reso testimonianza avanti al Giudice (Doc. n. 18) del procedimento di separazione, si è ben guardata dal riferire di aver intrapreso, essa stessa, il procedimento per interdizione, di cui sopra, per tutelare la propria sorella e nipote, rispettivamente madre e sorella del Sig. G. P., dalle aggressività dovute ai disturbi psichici di questo ultimo ed anzi rappresentava un'immagine della Sig.ra X ben poco lodevole e screditandola come moglie. E' pertanto inconfutabile che l'allontanamento della Sig.ra X dalla casa coniugale e la sua sparizione fossero dovute alla tutela della propria incolumità dalle violente angherie del marito. Considerato peraltro che l'abbandono del domicilio coniugale non è sanzionabile con l'addebito della separazione laddove venga provata una "preesistente situazione di intollerabilità della convivenza" (Corte Cassazione n. 2059/2012 – n. 25966/2016) come nella

fattispecie. Il Giudicante ha supposto una verità che veniva incontrastabilmente esclusa dagli atti e documenti del procedimento per separazione e dal giudizio per interdizione sopra richiamato;

art. 594 c. 4 c.p.c.:

Che l'amministratore di sostegno fosse *super partes* rispetto agli interessi della Sig.ra X , perché alcuno gli rappresentava che era invece portatore degli interessi dei suoi due figli, qui convenuti, che avrebbero potuto accedere, com'è stato, per rappresentazione all'eredità del Sig. P. G. a scapito dei diritti successori lesi dell'attrice. Di talché, se il ricorso per separazione fosse stato un atto effettivamente dettato dalla volontà del Sig. P. G., non v'era ragione per chiedere l'addebito alla Sig.ra X , quand'ella invece cercasse di rendersi invisibile per le ragioni in narrativa e che, nell'arco del trascorrere di tanti anni non aveva mai avanzato alcuna pretesa né economica né risolutoria del rapporto matrimoniale. Il Giudice è stato, in questo caso, indotto a supporre l'inesistenza di un interesse da parte dell'A.d.s. quando la verità era positivamente stabilita dal rapporto di parentela sottaciuto.

Quanto precede rende incontrastabile la legittimazione attiva della Sig.ra X laddove la sentenza impugnata è idonea ad attribuirle i diritti successori se fosse stata emessa "priva di addebito".

SI costituiscono tempestivamente i convenuti ed eccepiscono l'inammissibilità dell'azione di revocazione per decorrenza dei termini di cui all'art. 326 c.p.c. e per intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c.

Venivano chiesti e assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.; anche parte convenuta, contrariamente a quanto eccepito dalla attrice, depositava tutte e tre le memorie, nel rispetto dei termini, in quanto l'ordinanza di concessione dei termini era comunicata il 12-10-2021, il primo termine di trenta giorni scadeva il giorno 11-11-2021, il secondo termine di trenta giorni scadeva il giorno 13-12-2021, essendo il giorno 11 un sabato (art. 155 c.p.c.), il terzo termine, di venti giorni, scadeva il 3 gennaio 2022, essendo il ventesimo giorno, cioè il 2 gennaio, una domenica (sempre ex art. 155 c.p.c.).

Non era accolta alcuna istanza istruttoria e la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 28-9-2022 con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.

Le prove testimoniali richieste dai convenuti nella memoria n. 2 sono con tutta evidenza superflue ai fini della decisione.

Parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni insiste nella richiesta di autorizzare ad estrarre ed acquisire il fascicolo cartaceo e/o informatico relativo alla procedura di amministratore di sostegno avanti il Tribunale di Bologna, svoltasi a beneficio del de cuius Sig. P.G., nato il 23.12.1961 in Bologna ed ivi deceduto in data 28/02/2015, fascicolo dal quale potrebbero emergere prove determinanti a favore della Sig.ra X .

E' evidente dalla formulazione stessa della richiesta (dal quale potrebbero emergere prove determinanti) che essa è del tutto esplorativa, in quanto l'attrice non allega quali potrebbero essere queste prove né le ragioni del loro carattere asseritamente determinante.

In estrema sintesi, la tesi di parte attrice è che, se ella avesse avuto conoscenza della pendenza del procedimento di separazione giudiziale promosso dal marito con ricorso depositato il 7-9-2011, si sarebbe costituita e avrebbe così potuto allegare e dimostrare che si era allontanata dalla casa familiare rendendosi irreperibile per sfuggire alle condotte maltrattanti del marito; avrebbe quindi evitato che la separazione le venisse addebitata per violazione dell'obbligo di coabitazione e assistenza e avrebbe evitato di essere esclusa dall'eredità del marito.

Tuttavia, l'attrice non fornisce alcuna prova degli assunti che precedono né della tempestività e ammissibilità dell'azione proposta, invero allegata in maniera del tutto generica.

Giova ricordare l'art. 325. (*Termini per le impugnazioni*): Il termine per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, secondo comma, è di trenta giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata contro le sentenze delle corti di appello. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di giorni sessanta.

Nonché l' Art. 326 (*Decorrenza dei termini*): I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 e negli artt. 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

E infine l'art. 327 (*Decadenza dall'impugnazione*): Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292.

Ora, la sentenza di separazione è stata depositata il 20-5-2013.

Non ricorre l'eccezione di cui all'ultimo comma, in quanto il ricorso per separazione era stato correttamente notificato alla moglie, per compiuta giacenza, all'indirizzo di residenza della stessa (di Via ....risultante dal certificato storico di residenza), così come verbalizzato all'udienza del 31 gennaio 2012 e ritenuto dal Giudice nell'ordinanza presidenziale (doc. 1, 7 e 8).

La giurisprudenza è concorde nell'affermare che il contumace non può valersi della previsione di cui al secondo comma dell'art. 327 c.p.c. se vi sia stata una valida notificazione dell'atto introduttivo, e anche se venga omessa la notifica di un atto successivo (Cass. civ. sentenza n. 12761/2011, Cass. civ. sentenza n. 12441/2011).

La revocazione per il motivo di cui al punto 4 dell'art. 395 c.p.c. (4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto

nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;) è pertanto inammissibile.

La revocazione per il motivo di cui all'art. 3 dell'art. 395 c.p.c. (3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;) è parimenti inammissibile in quanto la attrice era a conoscenza della sentenza di separazione almeno dal febbraio 2015.

Sostiene la attrice di aver estratto la copia della sentenza di cui invoca la revocazione solo il 16 aprile 2021.

Ma, come attesta la corrispondenza intercorsa tra i precedenti legali dell'odierna ricorrente e quelli della famiglia T., di cui ai doc. ti 2-4 di parte convenuta, almeno dal 2015 la signora X era a conoscenza di quanto stabilito dalla sentenza n. .../2013 del Tribunale di Bologna, trasmessa in copia all'allora difensore della signora X, Avv...., con comunicazione del 15 febbraio 2016.

Si soggiunge che il "documento decisivo" rilevante ai sensi del n. 3 art. 395 c.p.c. non può essere la medesima decisione impugnata, in quanto è necessario che esso preesista alla stessa (Cass. 40895 del 2021).

Le domande di parte attrice sono, quindi, inammissibili e, in ogni caso, andrebbero respinte in quanto sfinite di prova.

La convenuta, infatti, nulla ha offerto per dimostrare che effettivamente il marito tenesse nei suoi confronti condotte tali da rendere giustificato il suo allontanamento dalla casa coniugale, a ottobre 2002.

Nel ricorso per interdizione promosso dalla zia materna de marito nel 2001, di cui peraltro la odierna attrice era perfettamente a conoscenza, avendo presenziato all'udienza con l'assistenza di un difensore, si allegano, infatti, condotte inappropriate tenute dal P. G. nei confronti della propria madre e della propria zia, ma non nei confronti della moglie; all'udienza del 26-6-2001, comunque, tutte le parti hanno rinunciato agli atti e così si è concluso tale giudizio (doc. 14 di parte attrice).

La domanda attorea di cui qui si tratta va dunque dichiarata inammissibile e comunque respinta

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per tutte le fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – dichiara inammissibili e comunque rigetta le domande di parte attrice;



2 – condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese legali che si liquidano in euro 7.392 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge, da versare direttamente ai difensori, che si dichiarano antistatari.

Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18-4-2023

Il Giudice Relatore

dott. Francesca Neri

Il Presidente

dott. Silvia Migliori